

IAS 37

Accantonamenti, passività e attività potenziali

A cura di:

Dott.ssa Antonella Quindici

1. I CRITERI PER LA RILEVAZIONE DI ACCANTONAMENTI, ATTIVITA' E PASSIVITA' POTENZIALI.

Il principio contabile internazionale n. 37 stabilisce l'informativa da inserire nelle note al bilancio e i criteri di contabilizzazione da seguire in merito ad accantonamenti, passività e attività potenziali, eccetto che per le seguenti fattispecie:

1. quelle che risultano dall'iscrizione in bilancio al fair value degli strumenti finanziari;
2. quelle che risultano da contratti esecutivi fatta eccezione per quelli onerosi. Si precisa che i contratti esecutivi sono contratti in cui entrambi i contraenti non hanno adempiuto a nessuno degli impegni previsti o hanno adempiuto ai propri impegni parzialmente e nella stessa misura;
3. quelle che derivano nelle imprese assicurative dai contratti stipulati con i propri titolari di polizza;
4. quelle che sono trattate in un altro IAS come per esempio i benefici per i dipendenti disciplinati dallo IAS 19.

Lo IAS 37 definisce gli accantonamenti come delle passività con scadenza o ammontare incerti e stabilisce che devono essere rilevati solo nei seguenti casi:

1. un'impresa ha un'obbligazione in corso (legale o implicita) quale risultato di un evento passato vincolante. Affinché un evento sia vincolante bisogna che l'impresa non abbia alcuna alternativa all'adempire l'obbligazione derivante dall'evento;
2. è probabile che per adempire all'obbligazione sarà necessario impiegare risorse atte a produrre benefici economici;



3. è possibile effettuare una stima attendibile dell'importo derivante dall'adempimento dell'obbligazione.

Lo IAS 37 fornisce anche una definizione di obbligazione implicita ossia di quelle obbligazioni che derivano da azioni poste in essere da un'impresa quando ha reso noto ad altre parti che accetterà determinate responsabilità, mediante un modello consolidato di prassi, politiche aziendali pubbliche o un annuncio sufficientemente specifico. Inoltre, affinché si possa parlare di obbligazione implicita occorre che le altre parti contraenti abbiano la valida aspettativa che l'impresa terrà fede ai propri impegni.

L'obbligazione legale è invece un'obbligazione che ha la sua origine da un contratto, dalla normativa vigente o da altre disposizioni di legge. Si precisa che talvolta alla data in cui un'impresa redige il bilancio possono sussistere leggi in fase di emanazione che necessitano ancora di essere definite nei particolari. In tal caso si è in presenza di un'obbligazione legale solo se è virtualmente certo che la norma verrà emanata e che comporti un obbligo legale per l'impresa.

E' bene sottolineare che a differenza degli IAS il principio contabile italiano n. 19 identifica due categorie di fondi:

1. fondi per oneri, nei quali rientrano le passività certe nell'an ma incerte nel quantum, con contropartita nella voce del conto economico B.13 "Altri accantonamenti";
2. fondi per rischi, nei quali rientrano le passività incerte nell'an e nel quantum, con contropartita nella voce del conto economico B.12 "Accantonamenti per rischi".

Lo IAS 37, invece, non stabilisce differenze fra oneri e rischi, ma tra passività probabili, a fronte delle quali si iscrive in bilancio un accantonamento, e passività potenziali che non vanno rilevate contabilmente. In definitiva, secondo gli IAS nel concetto di

“Accantonamento” rientrano sia i fondi per oneri sia i fondi costituiti a fronte di rischi probabili, così come individuati dalla normativa nazionale.

Secondo gli IAS l’importo che deve essere accantonato in bilancio deve costituire la migliore stima di quello che sarà l’onere che si renderà necessario al fine di estinguere l’obbligazione attuale alla data di riferimento del bilancio. In altri termini l’ammontare dell’accantonamento da contabilizzare costituisce l’importo che un’impresa in modo ragionevole pagherebbe per estinguere l’obbligazione in essere alla data di riferimento del bilancio o per trasferirla a terzi in quel momento.

Le stime dei risultati e degli effetti finanziari dovranno fondarsi sul giudizio della direzione aziendale, su esperienze di operazioni simili e talvolta, ove necessario, sulla base di relazioni di periti indipendenti. Inoltre lo IAS 37 precisa che nel calcolare la stima dell’ammontare di un accantonamento l’impresa deve necessariamente effettuare le seguenti operazioni:

1. tenere in considerazione tutti i rischi e le incertezze;
2. attualizzare gli accantonamenti, utilizzando un tasso di attualizzazione che rifletta le valutazioni presenti sul mercato del valore attuale del denaro e che nello stesso tempo tenga conto anche di quei rischi connessi alla passività che non sono stati riflessi nell’effettuazione della migliore stima della spesa;
3. prendere in considerazione situazioni future, come per esempio modifiche tecnologiche e normative;
4. non tenere in considerazione i proventi che deriveranno da una prevista dismissione di attività, anche nel caso in cui essa sia strettamente collegata all’evento che dà luogo all’accantonamento.

Riguardo al primo punto è bene sottolineare come una variazione del grado di rischio può far variare l’ammontare in cui una passività è stimata e di conseguenza si rende

necessario avere la massima cautela nel fare una stima in condizioni di incertezza in modo da far sì che i costi e le passività non vengano sottostimati.

In merito al secondo punto si precisa come sia di grande importanza attualizzare il valore di un'obbligazione futura a causa della variazione del valore del denaro ed è bene sottolineare come sia fondamentale applicare i corretti tassi di attualizzazione onde evitare di sovrastimare o sottostimare l'onere che bisognerà sostenere.

In quanto al terzo punto si sottolinea come gli eventi futuri possano in qualche modo condizionare l'ammontare richiesto per estinguere un'obbligazione, anche se, come detto in precedenza, si ribadisce che l'effetto dell'introduzione di una nuova norma dovrà essere preso in considerazione solo quando è virtualmente certo che tale normativa verrà emanata e che verrà attuata nei tempi dovuti. Inoltre, nell'effettuare un accantonamento occorre tener presente anche le ragionevoli previsioni di osservatori tecnicamente qualificati che tengano conto dei nuovi progressi della tecnologia, che si renderanno disponibili al momento dell'estinzione dell'onere. Si pensi al caso in cui un'impresa debba effettuare un accantonamento a fronte di un futuro onere che sosterrà per una bonifica: è ovvio che tale onere potrà essere inferiore se nel frattempo vi saranno delle innovazioni tecnologiche che lo renderanno meno oneroso.

Sul quarto punto si precisa che i proventi che derivano da una dismissione attesa di un'attività saranno rilevati al tempo specificato dagli IAS che disciplinano le singole attività considerate.

I fondi accantonati devono essere riesaminati ad ogni bilancio e devono essere rettificati al fine di riflettere la migliore stima corrente. Inoltre, occorre procedere allo storno dell'accantonamento se non è più probabile che si renderà necessario adempiere all'obbligazione con l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici.

Se l'accantonamento è attualizzato a fine di ciascun esercizio bisogna incrementare l'ammontare iscritto in bilancio in modo da riflettere il passare del tempo e occorre rilevare tale incremento come interesse passivo.

Per quanto riguarda gli utilizzi degli accantonamenti è ovvio che un accantonamento va utilizzato solo per quelle spese per le quali esso fu originariamente rilevato. Va da sé che qualora fossero imputati dei costi ad un accantonamento originariamente rilevato per un altro evento sarebbe mascherato l'impatto economico di due diversi eventi. Inoltre qualora si utilizzasse un accantonamento stanziato per una specifica passività a copertura di un'altra passività si verrebbe a creare una violazione del principio della chiarezza oltre che del divieto di effettuare compensi di partite.

I principi contabili internazionali forniscono una definizione anche delle passività potenziali e specificano che rientrano in tale fattispecie le seguenti casistiche:

1. obbligazioni possibili, che derivano da eventi passati la cui esistenza verrà confermata al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri, che comunque non sono sotto il controllo dell'impresa.
2. obbligazioni attuali che derivano da eventi passati, ma che non sono rilevate in quanto non è possibile determinare l'ammontare dell'obbligazione in modo attendibile o perché non è probabile che al fine di estinguere l'obbligazione si renderà necessario l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici.

Lo IAS 37 precisa che le passività potenziali non devono essere rilevate contabilmente, ma che l'impresa è tenuta a fornire informazioni in merito ad esse, a meno che non sia remota la probabilità di impiegare risorse atte a produrre benefici economici in quanto in tal caso non bisogna nemmeno dare informativa nelle note al bilancio.

Gli IAS definiscono anche le attività potenziali e specificano che sono tali quelle derivanti da eventi passati, la cui esistenza potrà essere confermata solo dal verificarsi o

meno di uno o più eventi futuri incerti, che non sono sotto il controllo dell'impresa. Un esempio può essere costituito da un ricorso intentato da un'impresa per le vie legali e che presenta un esito incerto. L'impresa non deve rilevare contabilmente tali attività, ma ne deve fornire informazione qualora sia probabile che da essa ne scaturiranno dei benefici economici. I principi contabili internazionali precisano tuttavia che qualora la realizzazione di un ricavo sia virtualmente certa, la relativa attività non va considerata potenziale e occorre procedere con la contabilizzazione.

Lo IAS 37, infine, stabilisce che l'impresa deve rilevare un indennizzo di una parte o di tutte le spese necessarie per adempiere ad un'obbligazione solo nel caso in cui sia virtualmente certo che esso sarà ricevuto. Si precisa inoltre che ogni indennizzo va contabilizzato come attività separata per un importo che non deve superare quello dell'accantonamento.

2. L'INFORMATIVA NELLE NOTE DI BILANCIO

In merito alle informazioni integrative che devono essere fornite nelle note al bilancio è bene sottolineare come esse debbano essere riportate per ciascuna classe di accantonamento o passività potenziale. Nello stabilire quali accantonamenti o passività debbano essere aggregati in una classe l'impresa deve valutare se la natura dei singoli elementi è tale da renderli raggruppabili in un unico prospetto.

Secondo lo IAS 37 l'impresa nelle note informative è tenuta a riportare i seguenti dati in merito a ciascuna classe di accantonamenti:

1. il valore contabile di inizio e fine esercizio;

2. gli importi accantonati in precedenza e che sono stati utilizzati in ciascun esercizio;
3. gli importi accantonati in precedenza e che sono stati stornati in quanto non utilizzati;
4. gli accantonamenti contabilizzati nell'esercizio, compresi gli incrementi di quelli preesistenti;
5. gli incrementi degli importi attualizzati che sono stati registrati a seguito del passare del tempo e in generale gli effetti generati dal cambiamento del tasso di attualizzazione.

L'impresa è anche tenuta a fornire le seguenti informazioni per ciascuna classe di accantonamenti:

1. la descrizione dell'obbligazione a fronte della quale si è reso necessario effettuare l'accantonamento;
2. la tempistica prevista per l'impiego delle risorse che saranno utilizzate per far fronte all'onere;
3. l'indicazione delle incertezze che esistono in merito all'ammontare e alla tempistica di tali impieghi;
4. l'ammontare degli indennizzi previsti.

Riguardo alle passività potenziali lo IAS 37 stabilisce che, tranne che nel caso in cui sia remota la probabilità di impiegare risorse per estinguere l'obbligazione, l'impresa deve riportare una breve descrizione di ciascuna classe e deve fornire le seguenti informazioni:

1. le incertezze relative all'ammontare della passività o relative al momento di sopravvenienza dell'impiego di risorse economiche per estinguere l'onere;
2. la stima degli effetti finanziari;



3. la probabilità degli indennizzi di ciascuna passività potenziale

L'impresa, infine, deve fornire una descrizione delle attività potenziali esistenti alla data di riferimento del bilancio ed, eventualmente, una stima del loro effetto finanziario.

3. DIFFERENZE TRA PRINCIPI CONTABILI ITALIANI E PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

La definizione di accantonamento riportata nello IAS 37 non si discosta molto da quella che ci viene fornita dal principio contabile nazionale n. 19. Quest'ultimo, rifacendosi all'art. 2424-bis, 3° comma del Codice Civile afferma che i fondi per rischi e oneri accolgono gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti aventi le seguenti caratteristiche: natura determinata, esistenza certa o probabile, ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla chiusura dell'esercizio.

Tuttavia, a differenza degli IAS, i principi italiani non stabiliscono che un accantonamento possa essere contabilizzato solo se esiste un'obbligazione attuale alla data di riferimento del bilancio, legale o implicita, risultante da un evento passato. Pertanto alcune tipologie di fondi contemplate dai principi contabili nazionali quali i fondi per manutenzione ciclica e per la copertura delle perdite derivanti da società partecipate, non possono essere iscritti in bilancio in base allo IAS 37, salvo il caso in cui anche queste tipologie di obbligazioni non soddisfino comunque i requisiti precedentemente descritti.

Inoltre, vi sono alcune differenze tra i principi contabili italiani e quelli internazionali in merito al trattamento contabile degli accantonamenti.

Ad esempio lo IAS 37 riguardo all'accantonamento dei costi per ristrutturazione aziendale precisa che è possibile appostare un fondo in bilancio solo se la decisione in

merito è stata presa formalmente e se è sorta una valida aspettativa in tutti i soggetti interessati che l'operazione sarà in futuro portata a termine, ad esempio attraverso una comunicazione ufficiale ai sindacati o tramite un comunicato pubblico. Per i principi contabili italiani, invece, l'accantonamento deve essere registrato se la decisione è stata presa formalmente e non è necessario che i soggetti interessati ne abbiano ricevuto apposita comunicazione. Inoltre vi è una diversa rappresentazione in bilancio degli accantonamenti per costi di ristrutturazione che secondo gli IAS sono imputati tra i costi operativi, mentre per la normativa italiana sono classificati tra gli oneri straordinari.

Per quanto concerne le manutenzioni cicliche il principio contabile italiano n. 19 stabilisce che occorre contabilizzare un accantonamento per tutte quelle manutenzioni cicliche che devono essere effettuate ad intervalli di tre o più anni, in ottemperanza a leggi o ad altri obblighi. L'accantonamento da registrare a fine esercizio trova spiegazione nel fatto che la manutenzione viene eseguita a fronte dell'usura del bene che si è verificata anche negli esercizi precedenti alla manutenzione stessa. Per gli IAS non è richiesto alcuno stanziamento in quanto si argomenta che alla data di bilancio non sussiste l'obbligo di effettuare tali manutenzioni. Difatti l'azienda potrebbe decidere anche di dismettere il cespite prima della prossima manutenzione in programma.

L'attualizzazione degli accantonamenti, di cui si è già trattato in precedenza, è prevista espressamente solo dagli IAS. Per la normativa italiana è richiesta l'attualizzazione solo per i debiti e i crediti, ma non per i fondi per rischi e oneri, per i quali non è prassi abituale rilevarne gli effetti. Tuttavia, è bene precisare che il principio contabile n. 19 non dichiara espressamente che è da considerarsi scorretta l'iscrizione dei fondi in base al loro valore attualizzato.

Un'altra differenza è data dalla diversa rilevazione dei proventi per rimborsi virtualmente certi in quanto per gli IAS bisogna procedere alla loro contabilizzazione



nel conto economico direttamente a compensazione dell'onere sopportato, mentre la normativa italiana prevede la rilevazione fra gli altri ricavi e proventi o fra i proventi straordinari a seconda della collocazione del relativo costo o perdita.

Infine in merito alle informazioni integrative che l'azienda è tenuta a dare vi è da specificare che lo IAS 37 consente di omettere talune informazioni concernenti i fondi per rischi e oneri qualora tali indicazioni possano provocare un pregiudizio all'impresa in una situazione di contenzioso con terzi. Viceversa, i principi italiani non prevedono l'omissione di tali informazioni.

Articolo pubblicato in data 10 luglio 2010